

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 Premessa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", anche i soggetti privati sottoposti al controllo degli enti locali sono tenuti a porre in essere gli adempimenti volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni di tale legge.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha elaborato, con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, le "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".

La società Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. (BOF) è una società a capitale interamente pubblico, detenuto dal Comune di Bergamo, e, pertanto, rientra nelle categorie predette tenute all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, compatibilmente con la struttura societaria e in coerenza con le funzioni attribuite alla stessa.

Art. 2. Principi generali.

La società è dotata di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, da intendersi qui interamente richiamato, viene integrato dalle previsioni del presente Piano.

Per quanto attiene alla tipologia dei reati della cui prevenzione si tratta, mentre il modello di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento a reati commessi nell'interesse o vantaggio della società, perlomeno in una certa misura, il presente piano di prevenzione, così come previsto dalla l. n. 190/2012, intende prevenire anche reati commessi in danno della società, nonchè fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano, non solo l'intera gamma di reati contro la pubblica amministrazione contemplati dal Titolo II del Libro II del Codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", in cui vanno ricomprese tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. In altri termini, rilevano, ai fini del presente piano, tutte le situazioni nelle quali interessi privati condizionino, o possano condizionare, impropriamente l'azione della società, sia che tale

condizionamento abbia effettivamente avuto luogo, sia che esso si sia arrestato al livello del tentativo.

Art. 3. Il responsabile della prevenzione della corruzione.

Il consiglio di amministrazione della società nomina un responsabile della prevenzione della corruzione, individuato, di norma, in un dirigente alle dipendenze della società o, in subordine, in un dipendente privo della qualifica dirigenziale ma in possesso di adeguate competenze. In subordine ancora, il ruolo in oggetto potrà essere svolto da un amministratore, purchè privo di deleghe gestionali.

Nel caso sia nominato un amministratore unico, il responsabile della prevenzione della corruzione viene individuato dal socio unico tra i dirigenti in servizio presso tale ente.

Di norma, il responsabile della prevenzione della corruzione coincide con il responsabile della trasparenza.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge tutte le attività previste dalla legge e dal presente regolamento relativamente agli adempimenti da porre in essere al fine di prevenire fenomeni di corruzione, così come definiti al precedente articolo.

Il responsabile della prevenzione della corruzione riferisce sull'attività svolta al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico o al socio, almeno una volta l'anno, pubblicando, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito *web* della società una relazione redatta secondo lo schema predisposto dalla competente autorità.

L'omessa adozione delle prescritte misure di prevenzione della corruzione, nonchè l'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di tali misure comporta illecito disciplinare, con le conseguenze previste dalla legge e dal contratto di lavoro applicabile, o costituisce giusta causa per la revoca dell'amministratore.

Art. 4. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione.

3.1. La società ha come oggetto l'attività di onoranze e trasporti funebri principalmente nell'ambito del territorio del Comune di Bergamo.

3.2. Il Comune di Bergamo costituisce il socio unico al quale sono statutariamente attribuiti poteri di controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi. In particolare, l'art. 15 dello statuto riserva all'assemblea, quindi al Comune di Bergamo, la competenza a deliberare in ordine ai seguenti argomenti: I. aggiornamenti, revisioni dello statuto societario, modifiche, operazioni straordinarie; II. criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle autorità

amministrative); III. modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento; IV. definizione dello schema tipo di contratto di servizio, nonchè verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti; V. definizione dello schema tipo di carta dei servizi, nonchè verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti; VI. l'assunzione di prestiti/mutui eccedenti gli importi stabiliti dall'assemblea, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget; VII. acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni aziendali eccedenti gli importi stabiliti dall'assemblea, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget; VIII. assunzione, dimissione e variazione di quote di partecipazioni societarie; IX. piani annuali/pluriennali di assunzione di personale; X. piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne; XI. prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali eccedenti gli importi stabiliti dall'assemblea, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget; XII. su ogni altro argomento che la maggioranza degli amministratori del consiglio di amministrazione ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'assemblea.

In relazione ai predetti argomenti valgono le regole di prevenzione della corruzione adottate dal Comune di Bergamo.

3.3. Le aree di rischio relativamente alle decisioni di competenza degli organi societari sono le seguenti:

Area A: acquisizione e progressione del personale, conferimento incarichi (possibili reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-quater, 322, 323, 328 c.p.)

Attività ricomprese nell'Area:

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione.

Possibili criticità:

- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati

particolari;

- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Misure di prevenzione:

La principale misura di prevenzione è costituita dal rispetto del regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il predetto regolamento impone la celebrazione di procedure improntate ai principi generali di pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari opportunità.

È prevista la redazione di un piano delle assunzioni da parte dell'organo di amministrazione; l'indizione di una procedura selettiva al di fuori di tale strumento programmatico, oppure con riferimento ad una posizione dirigenziale, è affidata al consiglio di amministrazione, che deve motivare circa le ragioni di tale iniziativa.

Nel caso di amministratore unico, l'iniziativa di assunzione al di fuori del piano e l'indizione di una selezione per una posizione dirigenziale, oltre a dover essere adeguatamente motivata, deve essere comunicata al socio unico, il quale, entro 15 (quindici) giorni, può esprimere le proprie valutazioni in merito.

La valutazione dei candidati avviene ad opera di una commissione giudicatrice, la quale opera secondo una procedura ben definita e trasparente.

La graduatoria viene sottoposta alla approvazione del responsabile del procedimento o del consiglio di amministrazione, nei casi in cui sia spettata al consiglio l'indizione della procedura.

Nel caso di amministratore unico, la graduatoria deve essere comunicata al socio unico, il quale, entro 15 (quindici) giorni, può esprimere le proprie valutazioni in merito.

L'atto di conferimento di incarichi è sottoposto all'obbligo di indicare diversi elementi previsti dal regolamento e, nel caso di incarichi da valore superiore ai 40.000 Euro, è prevista la celebrazione di una procedura ad evidenza pubblica, nei termini di cui al predetto regolamento, nonché un'informativa nei confronti del socio unico, il quale, entro 15 (quindici) giorni, può esprimere le proprie valutazioni in merito.

Inoltre, il regolamento societario per la trasparenza e l'integrità e per l'accesso ai documenti amministrativi prevede specifiche forme di trasparenza con riferimento ai procedimenti di selezione del personale.

Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture (possibili reati di cui agli art. 317, 318, 319,

319-quater, 322, 323, 328 c.p.).

Attività ricomprese nell'Area:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Possibili criticità:

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire *extra* guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale.

Misure di prevenzione:

La principale misura di prevenzione è costituita dal rispetto del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture approvato dal consiglio di amministrazione in coerenza con il combinato disposto di cui al codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.) e del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.).

Nel predetto regolamento societario sono previste diverse forme di controllo riguardanti:

- la determinazione a contrarre, la quale, nel caso di contratti di durata superiore a cinque anni o che comportano obbligazioni a carico della società non ricomprese nel budget annuale o nei piani poliennali, è assunta dall'amministratore delegato o amministratore unico, previa autorizzazione dell'assemblea;
- l'aggiudicazione definitiva, che è pronunciata dal consiglio di amministrazione, all'esito di un controllo, oltre che sui requisiti dell'aggiudicatario provvisorio, anche sulla regolarità e legittimità della procedura esperita; nel caso di amministratore unico, è prevista un'informativa al socio unico, che può esprimere le proprie valutazioni in merito entro 20 (venti) giorni;
- la sottoscrizione di un contratto all'esito di un'acquisizione in economia deve essere tempestivamente segnalata al consiglio di amministrazione o al socio unico, i quali possono effettuare rilievi sulla regolarità e legittimità della procedura seguita.

Inoltre, il regolamento societario per la trasparenza e l'integrità e per l'accesso ai documenti amministrativi prevede specifiche forme di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente.

Area C: gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o provvedimenti amministrativi variamente denominati ai fini dell'esercizio delle attività aziendali o di attività strumentali alle stesse e gestione dei rapporti con organismi di vigilanza e controllo (possibili reati di cui agli artt. 321, 322 c.p.)

Attività ricomprese nell'Area:

- richiesta alla pubblica amministrazione competente di provvedimenti amministrativi necessari all'esercizio della propria attività sociale;
- gestione del rapporto con il socio pubblico;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza e controllo con riferimento all'attività svolta dalla società.

Possibili criticità:

- accordi corruttivi per ottenere provvedimenti amministrativi al di fuori dei casi previsti dalla legge o previa valutazione discrezionale della pubblica amministrazione distorta o trattazione della pratica secondo un ordine diverso da quello naturale, oppure accordi corruttivi per evitare controlli o per

influenzarne l'esito e la successiva eventuale sanzione, di qualsiasi genere.

Misure di prevenzione:

I rapporti con la pubblica amministrazione sono normalmente intrattenuti dall'amministratore delegato, o dall'amministratore unico, il quale riferisce costantemente di tale attività al consiglio di amministrazione, o al socio unico, obbligatoriamente e senza indugio in caso di accertamenti, contestazioni, richieste di informazioni avanzate da autorità pubbliche preposte a funzioni di controllo con poteri ispettivi e sanzionatori quali, a titolo esemplificativo, la Guardia di Finanza, la Corte dei conti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Corte dei conti, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato del lavoro.

Area D: Attività di gestione dei pagamenti e di maneggio di denaro in generale, nonché di utilizzo di beni aziendali (possibili reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-quater, 322, 323, c.p.).

Attività ricomprese nell'Area:

- pagamenti effettuati nei confronti di terzi tramite bonifici bancari, carte di credito aziendali o altri strumenti di qualsiasi genere;
- utilizzo di beni aziendali, quali autovetture, dotazioni di ufficio, ecc.
- utilizzo di denaro in contanti appartenente alla società.

Possibili criticità:

- utilizzo illecito, distorto o per fini personali delle risorse della società.

Misure di prevenzione:

Previsione della necessità di almeno due chiavi di accesso in possesso di persone diverse per la disposizione di bonifici o altri strumenti elettronici, previsione di firma congiunta negli altri casi; supervisione costante dell'amministratore delegato sull'utilizzo di beni aziendali da parte dei dipendenti e relazione almeno annuale sull'attività di controllo svolta al consiglio di amministrazione o al socio unico, in caso di amministratore unico.

Art. 5. Codice di comportamento.

Le disposizioni del codice di comportamento adottato dal Comune di Bergamo si applicano a tutti i dipendenti della società, nonché ai collaboratori o incaricati a qualsiasi titolo, in quanto compatibili. Il codice e i suoi aggiornamenti sono trasmessi tramite e-mail a tutti i dipendenti della società, nonché ai collaboratori e agli incaricati.

L'amministratore delegato o l'amministratore unico, cura che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all'affidamento di un incarico, sia consegnata e sottoscritta dagli assunti o

dagli incaricati, a qualsiasi titolo, copia del predetto codice di comportamento.

Le disposizioni di cui al predetto codice devono essere rispettate anche da parte dei soggetti contraenti con la società, a qualsiasi titolo. La società può prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nel codice di comportamento costituisce causa di esclusione della gara.

Il rispetto delle norme del codice di comportamento viene verificato costantemente dal responsabile per la prevenzione della corruzione che riferisce sull'attività svolta almeno annualmente al consiglio di amministrazione, o al socio, in caso di amministratore unico.

Il responsabile della prevenzione della corruzione esercita la funzione disciplinare nei confronti dei dipendenti che abbiano violato il codice di comportamento, nel rispetto delle previsioni del rispettivo inquadramento contrattuale, nonché aziona, o cura che vengano azionate, le clausole contrattuali previste in caso di violazioni da parte di contraenti o collaboratori o incaricati a qualsiasi titolo.

Art. 6. Trasparenza.

La società adotta un piano per la trasparenza e l'integrità in conformità alla normativa vigente, in quanto applicabile, il quale piano è da considerarsi interamente richiamato nella presente sede, a costituire parte integrante delle disposizioni qui previste.

Art. 7. Inconferibilità e incompatibilità.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura che:

- negli atti di attribuzione degli incarichi o cariche siano espressamente richiamate le condizioni ostative al conferimento e le cause di incompatibilità ai sensi del disposto di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in quanto applicabili;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione circa la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico o carica;
- sia svolta un'attività di vigilanza costante, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni, circa il rispetto dalla predetta normativa.

Art. 8. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura che:

- negli atti di selezione del personale sia espressamente indicato il divieto di assunzione dei pubblici dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società;

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa all'assunzione;
- sia svolta un'attività di vigilanza costante, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni, circa il rispetto dalla predetta normativa.

Art. 9. Attività di formazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione definisce, almeno annualmente, un programma di formazione dedicato ai dipendenti in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con attività di formazione dedicata al modello di organizzazione e gestione *ex d.lgs. n. 231/2001*.

Il responsabile della prevenzione della corruzione riferisce annualmente circa l'attività di formazione svolta al consiglio di amministrazione o al socio unico, in caso di amministratore unico.

Art. 10. Tutela del dipendente che segnala illeciti.

Il responsabile della prevenzione della corruzione mette a disposizione dei dipendenti, segnalandolo adeguatamente, un indirizzo di posta elettronica dedicata alla segnalazione di illeciti di cui si possa venire a conoscenza sul posto di lavoro, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. Il soggetto che viene a conoscenza della segnalazione è unicamente il responsabile della prevenzione della corruzione, il quale, ricevuta la segnalazione, deve avviare immediatamente il procedimento di verifica, il cui esito viene comunicato al segnalante entro 30 giorni, salve motivate ragioni dovute alla complessità delle verifiche o ad altre circostanze, che devono essere comunicate al segnalante nel medesimo termine.

Art. 11. Rotazione.

L'organo amministrativo adotta, ove possibile, misure di rotazione del personale dipendente o comunque di distinzione delle competenze, compatibilmente con la struttura societaria.

Il responsabile della prevenzione della corruzione può segnalare all'organo di amministrazione le misure ritenute opportune e praticabili.